INTESA SU WELFARE CONTRATTUALE TERRITORIALE PER LE AZIENDE CHE APPLICANO IL CCNL TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI - CONFCOMMERCIO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Il giorno 02/11/ 2017, presso la sede dell'UNASCOM Confcommercio Treviso, con sede in Treviso (TV), via S. Venier n. 55, si sono incontrati:

UNASCOM Confcommercio Treviso, rappresentata dal Presidente Renato Salvadori, assistito dal Segretario dott. Piero Tedesco e dal dott. Luca Bertuola, Responsabile dell'Ufficio Sindacale di Unascom Confcommercio

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori del Terziario:

Filcams-CGIL, della provincia di Treviso, rappresentata da Nadia Carniato;

Fisascat-CISL, della provincia di Belluno-Treviso, rappresentata da Edoardo Dorella;

Uiltucs-UIL, della provincia di Belluno-Treviso, rappresentata da Massimo Marchetti

PREMESSO CHE

l'art. 51 D.P.R. 917/1986 prevede la non imponibilità di beni e servizi di welfare connotati da particolare utilità sociale, ossia aventi le finalità di cui al comma 1 dell'art. 100 del D.P.R. 917/1986 - educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto - ed erogati alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee degli stessi, oltre che la non imponibilità di qualsiasi altro bene ceduto e servizio prestato dal datore di lavoro e di valore massimo annuo pari ad € 258,32 o di altre particolari erogazioni (contributi alla previdenza complementare o alla sanità integrativa, azioni, ecc.) entro specifici limiti;

il welfare aziendale consente alle imprese di aumentare la produttività, rendere maggiormente efficiente la loro organizzazione, migliorare il clima aziendale e contribuire al benessere dei dipendenti. Le attuali esperienze di welfare aziendale stanno contribuendo ad una efficace conciliazione tra le esigenze di vita privata e quelle di lavoro, grazie anche ad interventi normativi volti ad ampliarne i contenuti e promuoverne ulteriormente lo sviluppo.

con il piano regionale del lavoro la Regione Veneto favorisce e promuove sistemi aziendali e/o territoriali di welfare contrattuale nonché prestazioni derivanti dalla bilateralità territoriale. E' pertanto volontà delle parti creare un sistema di welfare contrattuale territoriale, utilizzando anche le buone pratiche e la struttura del sistema bilaterale, favorendo non solo la diffusione della contrattazione di secondo livello quale strumento per perseguire obiettivi di crescita aziendale, ma anche lo sviluppo di sistemi di welfare territoriale e/o aziendale;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

l'intesa regionale, siglata in data 25 luglio 2017 tra Confcommercio Veneto e Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl e Uiltucs – Uil Veneto, prevede espressamente la possibilità per le parti sociali di ricercare la copertura economica per le misure di welfare territoriale rinvenendola anche tra gli elementi di retribuzione, anche premiali, aggiuntivi rispetto al CCNL e che siano frutto di contrattazione territoriale;

il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, rinnovato il 30 marzo 2015, all'art. 236 bis nonché all'art. 11 bis del Protocollo aggiuntivo per gli Operatori di Vendita disciplina l'EEG (Elemento Economico di Garanzia), prevedendone l'assorbibilità, sino a concorrenza, rispetto ad ogni trattamento individuale o collettivo aggiuntivo rispetto al CCNL;

l'Accordo Territoriale della Provincia di Treviso del 28 aprile 2000, così come confermato dal Contratto Provinciale Integrativo del 30 giugno 2015, fissa ad € 9,30 l'importo del Terzo Elemento Provinciale per le aziende che applicano il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi – Confcommercio.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Intesa si applica alle aziende di qualsiasi dimensione, che applichino integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi – Confcommercio e che non prevedano l'erogazione di elementi economici aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal CCNL derivanti da contrattazione aziendale, in riferimento a tutte le sedi ubicate nella provincia di Treviso.

Art. 2 – WELFARE TERRITORIALE

In una logica di valorizzazione e sostegno del welfare contrattuale territoriale, e sulla base di quanto stabilito nell'intesa regionale del 25 luglio 2017, siglata tra Confcommercio Veneto e Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl e Uiltucs – Uil Veneto, è prevista la costituzione, in favore dei dipendenti delle aziende della provincia di Treviso che applicano il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, di un sistema di PRESTAZIONI DI WELFARE TERRITORIALE.

A decorrere dal 01/01/2018 le aziende sono, pertanto, tenute a mettere a disposizione di tutti i loro dipendenti a tempo indeterminato, nonché apprendisti, sia a tempo pieno che parziale (con esclusione di rapporti di lavoro intermittente o a tempo parziale in deroga previsto dalla contrattazione collettiva territoriale), le prestazioni welfare come di seguito specificate, per un valore pari ad € 100,00 (comprensivi del contributo di solidarietà Inps) ciascuno ed in relazione a ciascuna annualità di vigenza della presente intesa, in luogo dell'erogazione delle seguenti voci retributive:

- la quota parte del Terzo Elemento Provinciale pari ad € 3,40 mensili;
- l'Elemento Economico di Garanzia previsto dal CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, ove spettante, considerando che, in virtù del presente accordo, l'EEG è assorbibile, sino a concorrenza, unicamente da trattamenti economici, ulteriori rispetto a quelli previsti dal CCNL TDS, derivanti da contrattazione aziendale.

I lavoratori potranno scegliere alternativamente, comunicandolo al datore di lavoro e alla Commissione Parti Sociali costituita presso l'Ente Bilaterale EBiCom, con il modulo allegato alla

presente intesa (All. 1), entro il 31/12/2017 o entro 30 giorni dall'assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, una delle seguenti prestazioni welfare:

- ASSISTENZA SANITARIA intesa, sempre alternativamente e a scelta del dipendente, come:

 1. estensione delle prestazioni sanitarie garantite dal fondo sanitario previsto dal CCNL per i dipendenti del settore terziario, distribuzione e servizi anche ai familiari dei lavoratori iscritti

 2. estensione dei massimali e/o delle tipologie di prestazioni garantite al lavoratore stesso

 La copertura sanitaria sarà garantita per l'intera annualità di adesione, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno.

 Il nomenclatore con le prestazioni sanitarie di cui sopra, che le aziende dovranno assicurare ai propri dipendenti, è consultabile al link "prestazioni sanitarie-protocollo welfare Treviso" sul portale EBiCom Treviso.

- PREVIDENZA COMPLEMENTARE, ricordando anche quanto previsto in materia dal CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi.

La scelta della specifica prestazione welfare sarà vincolante per l'intero triennio di vigenza della presente intesa.

In caso di assunzione/trasformazione in corso d'anno o trasferimento presso sede aziendale ubicata in provincia di Treviso, le prestazioni welfare saranno messe a disposizione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per l'annualità in corso saranno regolarmente garantite le voci retributive di cui sopra.

Le previsioni di cui al presente articolo non potranno in alcun modo considerarsi alternative al Fondo Sanitario previsto dal CCNL per i dipendenti del settore terziario, distribuzione e servizi e cesseranno qualora il regolamento del fondo stesso preveda analoghe provvidenze.

Le parti si danno atto che le somme welfare sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico spettante ai lavoratori.

Art. 3 – ALTRI BENI E SERVIZI DI WELFARE

Fermo restando quanto previsto all'art. 2, i lavoratori e le aziende potranno inoltre concordare, attraverso la sottoscrizione di appositi accordi sindacali, piani welfare aziendali, anche prevedendo la trasformazione della restante parte di terzo elemento provinciale fino a concorrenza della quota stabilita con accordo integrativo provinciale del 28 aprile 2000.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni welfare previste dai piani aziendali potranno essere le seguenti:

- contributi a fondi di previdenza complementare nel limite annuo complessivo pari ad € 5.164,57;
- contributi a enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali nel limite annuo complessivo pari ad € 3.615,20;

oltre che,

- prestazioni nell'ambito di "Educazione ed Istruzione", come ad esempio:
 - asilo;
 - testi scolastici;
 - corsi vari (lingua, cucina, giardinaggio, ecc.);
- prestazioni nell'ambito di "Assistenza Sociale e Sanitaria", come ad esempio:
 - assistenza domiciliare;
 - consulenze psicologiche;
 - cure termali;
 - assistenza sanitaria per i familiari;
- prestazioni nell'ambito di "Cultura, Tempo Libero e Benessere", come ad esempio;
 - abbonamento palestra;
 - abbonamento teatro;
 - viaggi;
- altri beni e servizi nel limite annuo complessivo pari ad € 258,23, come ad esempio;
- buoni carburante;
- buoni alimentari;
- ticket per acquisto di altri beni o servizi;

Fermo restando quanto previsto dal CCNL in materia di contrattazione aziendale, l'azienda che intenda sottoscrivere, ai sensi del presente articolo, un accordo sindacale per l'introduzione di un piano welfare aziendale chiederà l'assistenza delle Parti sociali firmatarie della presente intesa tramite comunicazione, anche a mezzo fax, da indirizzare ad UNASCOM Confcommercio Treviso.

Sarà cura di UNASCOM Confcommercio Treviso procedere alla convocazione delle Organizzazioni Sindacali e fissare l'incontro per la consultazione e la stesura dell'accordo.

Qualora in azienda vi sia la presenza di RSA o RSU, la comunicazione per l'attivazione della procedura di consultazione dovrà essere indirizzata anche alle Rappresentanze sindacali aziendali, oltre che ad UNASCOM Confcommercio Treviso.

La stesura e la sottoscrizione degli accordi aziendali in materia di welfare avverrà tra le Parti:

a) presso la sede di UNASCOM Confcommercio Treviso, per tutte le aziende nelle quali non siano presenti RSA/RSU;

b) in azienda o presso la sede di UNASCOM Confcommercio Treviso, per le aziende nelle quali siano presenti RSA/RSU.

Art. 4 – SPORTELLI WELFARE

Per assistenza e informazioni relative al Welfare Territoriale saranno attivi gli Sportelli Welfare previsti dal sistema bilaterale, costituiti presso le sedi delle parti firmatarie il presente accordo nonché presso l'Ente Bilaterale Territoriale della provincia di Treviso – EBiCom.

All'interno di detti sportelli, le parti sociali firmatarie del presente accordo potranno:

- fornire ai lavoratori adeguata assistenza e consulenza ai fini dell'individuazione dei servizi welfare per loro maggiormente idonei e vantaggiosi;

- fornire alle aziende la consulenza per costruire piani di welfare in cui, quanto previsto alla presente intesa, possa essere collegato anche alle prestazioni della bilateralità esistente e creare quindi un'ottimizzazione degli strumenti di welfare previsti dal CCNL TDS e dal CPI in materia di welfare, aggiuntivi e non sostitutivi a quanto già previsto dalla contrattazione nazionale e territoriale;

- fornire alle aziende e ai lavoratori informazioni e consulenze su possibili interconnessioni e sinergie tra quanto previsto dal welfare contrattuale e le reti di welfare territoriali;

Art. 5 – TERZO ELEMENTO PROVINCIALE

Per il periodo di vigenza sperimentale del presente accordo, il terzo elemento provinciale sarà pari ad € 5,90.

Qualora le aziende attivino, inoltre, piani welfare aziendali ai sensi dell'art 3) della presente intesa, il terzo elemento provinciale sarà pari, per tutta la vigenza dei piani, ad € 2,07.

Art. 6 – DURATA

Le parti concordano che il presente protocollo ha valore sperimentale per gli anni 2018, 2019 e 2020.

Art. 7 – RINUNCIA

Il lavoratore potrà rinunciare all'applicazione della presente intesa, comunicandolo al datore di lavoro e alla Commissione Parti Sociali costituita presso l'Ente Bilaterale EBiCom, con il modulo allegato alla presente (All. 2), entro il 31/12/2017 o, se successiva, entro 30 giorni dall'assunzione o trasformazione a tempo indeterminato.

In caso di espressa rinuncia da parte del lavoratore, le voci retributive (quota parte del terzo elemento provinciale ed EEG) verranno regolarmente erogate in busta paga.

Art. 8 – MANCATA COMUNICAZIONE

In caso sia di mancata comunicazione di cui all'art. 2 che di mancata rinuncia di cui all'art. 7, il datore di lavoro garantirà al lavoratore la copertura sanitaria in base alla seconda opzione prevista al citato art. 2 (estensione dei massimali e/o delle tipologie di prestazioni garantite al lavoratore dal fondo contrattuale).

Avviso Comune

Qualora le previsioni legislative in materia di welfare, citate in premessa, abbiano a mutare, le parti si incontreranno per adeguare alle nuove disposizioni legislative quanto qui concordato.

UNASCOM Confcommercio Treviso

FILCAMS-CGIL della provincia di Treviso

FISASCAT-CISL della provincia di Belluno-Treviso

UILTUCS-UIL della provincia di Belluno-Treviso

All. 1

Alla ditta – datrice di lavoro

E p.c.

Alla **Commissione Parti Sociali**
c/o EBiCom

Mail info@ebicom.it
Fax 0422.592292

Oggetto: COMUNICAZIONE SCELTA PRESTAZIONI DI WELFARE TERRITORIALE

In relazione a quanto disciplinato dall'Intesa su welfare contrattuale territoriale per le aziende che applicano il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi - Confcommercio della provincia di Treviso del 02 novembre 2017

COMUNICO

➔ **DI AVER SCELTO LA SEGUENTE PRESTAZIONE DI WELFARE** territoriale (una sola opzione ☒):

ASSISTENZA SANITARIA intesa, alternativamente, come:

- ☐ estensione delle prestazioni sanitarie garantite dal fondo sanitario previsto dal CCNL per i dipendenti del settore terziario, distribuzione e servizi anche ai familiari dei lavoratori iscritti
- ☐ estensione dei massimali e/o delle tipologie di prestazioni garantite al lavoratore stesso

☐ PREVIDENZA COMPLEMENTARE

__/__/____ Firma

All. 2

Alla ditta – datrice di lavoro

E p.c.

Alla **Commissione Parti Sociali**
c/o EBiCom

Mail info@ebicom.it
Fax 0422.592292

Oggetto: COMUNICAZIONE RINUNCIA WELFARE TERRITORIALE

In relazione a quanto disciplinato dall'Intesa su welfare contrattuale territoriale per le aziende che applicano il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi - Confcommercio della provincia di Treviso del 02 novembre 2017

COMUNICO

DI RINUNCIARE ALL'APPLICAZIONE DELL'INTESA SUL WELFARE TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO

__/__/____

Firma
